



DOMANDE POSTE FREQUENTEMENTE (FAQ)

Unità di coordinamento Scuole universitarie e diritto, 16.12.2020

Domande poste frequentemente sul riconoscimento dei diplomi esteri da parte del Segretariato generale della CDPE

Il destinatario competente per la verifica della richiesta è la CDPE?

Il Segretariato generale della CDPE verifica certificati professionali esteri (diplomi) concernenti i seguenti settori:

- Insegnamento (scuola dell'infanzia, scuola primaria, livello secondario I, scuole di maturità)
- Pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale)
- Logopedia e terapia psicomotoria

Qualora il suo campo professionale non fosse indicato nella lista sopraccitata, il Segretariato generale della CDPE non è competente. Le consigliamo di rivolgersi al Punto di contatto nazionale per il riconoscimento delle qualifiche professionali della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione [SEFRI](https://www.sefri.admin.ch), kontaktstelle@sbfi.admin.ch.

Tel: +41 31 322 28 26

Anche gli insegnanti di scuole professionali sono pregati di rivolgersi alla [SEFRI](https://www.sefri.admin.ch).

Quali condizioni devono essere soddisfatte affinché la CDPE possa esaminare la mia richiesta?

Si può procedere alla verifica soltanto quando viene presentato un certificato di fine studio (diploma) che nel Paese d'origine è stato rilasciato dallo Stato o da un'autorità riconosciuta dallo Stato e che abilita all'esercizio illimitato della professione.

Esempi nel settore dei diplomi da insegnante:

- Germania – (secondo) esame di stato per insegnanti
- Francia – "Titularisation" come "professeur des écoles", "professeur certifié" oppure "professeur agrégé"
- Regno Unito – "Qualified Teacher Status QTS" e "Induction Period"
- Romania – "Definitivat"
- USA/Australia/Canada – "Teaching Licence", "Teachers Certificate" oppure "Brevet d'enseignement"

La "validation des acquis" non fa parte dei compiti del Segretariato generale della CDPE.

Quando non si esibisce un certificato di fine studio che nel Paese d'origine abilita all'esercizio illimitato della professione d'insegnante, la richiesta viene respinta.

Posso terminare in Svizzera la formazione d'insegnante?

Se desidera portare a termine in Svizzera la sua formazione d'insegnante, si rivolga direttamente a un [istituto di formazione in Svizzera](#). Sulla questione, in che misura possa essere tenuta in considerazione la formazione da Lei finora svolta, decide l'istituto di formazione.

Posso terminare in Svizzera la formazione nel campo pedagogico-terapeutico?

Se desidera portare a termine in Svizzera la sua formazione nel campo pedagogico-terapeutico, si rivolga direttamente a un [istituto di formazione](#). Sulla questione, in che misura possa essere tenuta in considerazione la formazione da Lei finora svolta, decide l'istituto di formazione.

Sarà riconosciuto il mio certificato di fine studio?

Non è possibile fornire informazioni sulla possibilità di un riconoscimento. Si tratta di un esame dell'equivalenza individuale, basato sulle prestazioni di studio personali.

La richiesta va presentata entro un determinato termine?

No. La CDPE verifica continuamente le richieste. Lei può presentare la sua richiesta in qualsiasi momento.

Sono esaminati anche diplomi esteri provenienti da Stati non appartenenti all'UE?

Sì. Anche i titolari di un certificato di fine studio ottenuto in Paesi non appartenenti all'UE possono inoltrare una richiesta di verifica del loro diploma, al fine di ottenere un riconoscimento a livello svizzero.

Per quali settori si può inoltrare una richiesta?

Diplomi d'insegnamento: si può chiedere un riconoscimento per il/i livello/i e le materie, per le quali nel Paese d'origine si è ottenuta un'abilitazione professionale completa e illimitata all'insegnamento, valida per le scuole statali/pubbliche. Nel formulario di richiesta si possono scegliere esclusivamente le materie che in Svizzera s'insegnano nell'ambito dell'insegnamento regolare. La verifica di altre materie è esclusa.

Diplomi nel campo pedagogico-terapeutico: si può chiedere un riconoscimento per i certificati professionali che nei Paesi d'origine abilitano in modo illimitato all'esercizio della professione.

Che cosa è una copia autenticata e dove posso ottenerla?

Una copia autenticata è una fotocopia del documento originale sulla quale vengono apposti firma e timbro originali della persona che certifica, al fine di garantire la fedeltà della copia al documento originale e che non è stato cambiato niente. Una copia autenticata può essere richiesta presso il proprio comune di domicilio in Svizzera oppure presso un notaio.

Deve essere inoltrato l'originale della copia autenticata (timbro e firma sul documento originale), una semplice copia del documento non basta.

Che cosa è una traduzione ufficiale?

Se la lingua originale dei diplomi non è l'italiano, il francese, il tedesco o l'inglese ci vuole in più una traduzione in una di queste lingue (traduzione certificata).

Una traduzione ufficiale deve essere fatta da un ufficio di traduzioni ufficiale. Di questa traduzione ufficiale deve essere inviato o l'originale oppure una copia autenticata.

Quali competenze linguistiche sono richieste?

Se la persona richiedente non è di madrelingua tedesca, francese o italiana, di regola, deve inoltrare un diploma di lingua riconosciuto secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Per ulteriori informazioni riguardo alla prova di conoscenze linguistiche, la preghiamo di consultare il [Promemoria Esigenze riguardo alle competenze linguistiche](#).

Quanto dura una procedura di verifica?

La procedura richiede determinati tempi di elaborazione, sono escluse procedure accelerate. Per le procedure riguardanti i diplomi provenienti da Stati dell'UE, di regola, per arrivare al risultato si calcolano quattro mesi a partire dal ricevimento del dossier completo. Il disbrigo dei diplomi rilasciati da Stati terzi può richiedere molto più tempo.

Come si svolge la procedura di riconoscimento?

Dopo la presentazione elettronica della domanda, viene richiesta la tassa di cancelleria. Successivamente, i documenti vengono controllati per verificarne la completezza. Se mancano dei documenti, saranno richiesti. In questo caso, la domanda sarà tenuta in sospeso fino alla presentazione dei documenti mancanti entro il termine previsto. Se la domanda è completa, sarà esaminata dalla commissione di esperti per l'equivalenza con il corrispondente diploma svizzero. Una volta completato l'esame, la decisione sarà comunicata.

Quali sono i possibili risultati?

I possibili risultati sono:

- Il diploma viene riconosciuto, direttamente oppure tenendo conto di adeguata esperienza professionale, preparazione o formazione continua.
- Il diploma può essere riconosciuto, ma solo a condizione di assolvere delle misure di compensazione.
- La richiesta di riconoscimento viene respinta.

Devo assolvere delle misure di compensazione affinché sia possibile il riconoscimento?

A questa domanda si può rispondere solo al termine dell'esame dell'equivalenza.

Quali sono i documenti ed i regolamenti determinanti per la verifica?

- [Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005](#)
- [Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006](#)
- [Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità](#)
- [Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia specializzata \(orientamento educazione speciale precoce e orientamento insegnamento speciale\) del 12 giugno 2008](#)
- [Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000](#)